

Verbale dell'Assemblea straordinaria del 29/10/2020

ASSOCIAZIONE DOCUMENTARISTI EMILIA ROMAGNA APS

L'anno 2020 il giorno 29 del mese di ottobre alle ore 17.00, è riunita, in seconda convocazione, l'assemblea straordinaria dell'Associazione, (essendo andata deserta quella in prima convocazione), sulla piattaforma on line www.docacasa.it, modalità telematica scelta a causa dell'Emergenza Covid 19 e autorizzata dal Decreto Cura Italia, sono collegati la Presidente e il Segretario nonché la compagine associativa anch'essa collegata attraverso la piattaforma www.docacasa.it per trattare e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Approvazione del nuovo lo statuto per l'adeguamento a quanto stabilito dal D.Lgs n.117/17 - "Codice del Terzo Settore";

La Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata in modalità telematica per evitare assembramenti e che sono presenti in piattaforma i seguenti soci

- 1) Elisa Mereghetti
- 2) Luca De Donatis
- 3) Bruno Migliaretti
- 4) Sandra Caddeo
- 5) Vincenzo Pergolizzi
- 6) Alessandro Quadretti
- 7) Roberta Barboni
- 8) Giovanna Canè
- 9) Alessandro Rossi
- 10) Alessandra Cesari
- 11) Mauro Bucci
- 12) Andrea Pavone Coppola
- 13) Giuliana Fantoni
- 14) Fabio Bianchini
- 15) Alessandro Scillitani
- 16) Mirella Carrozzieri
- 17) Michela Giorgini
- 18) Giorgia Boldrini

Atto esente da imposta di bollo ai sensi dell'art.82 del D.L.gs 117/17

D.E-R Associazione Documentaristi Emilia-Romagna

Via Jacopo della Quercia 6/A - 40128 Bologna Italia

P.Iva 02659651208 CF 91268350377

Tel/fax 051 6269021



e regolarmente rappresentati n. 9 soci in virtù di delega trasmessa via mail e conservata agli atti e così complessivamente n. 27 soci. Pertanto, ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare.

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza Enza Negroni la quale chiama alle funzioni di Segretario il Sig. Luca De Donatis.

La Presidente Enza Negroni ricorda che con la Riforma del Terzo Settore si rende necessario aggiornare lo statuto associativo ai nuovi vincoli richiesti per mantenere la qualifica di associazione di promozione sociale, come risulta dal Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, con il numero di iscrizione 2949 (Provvedimento di iscrizione n. 226430 del 22/06/2009).

Successivamente il Presidente procede alla lettura della proposta dello Statuto dell'Associazione- così come redatta dal Consiglio Direttivo - articolo per articolo, comprendente n. 21 articoli e che modifica la denominazione associativa con l'inserimento della sigla "APS" (Associazione di promozione sociale).

Si procede quindi alla modifica statutaria per implementare i vincoli previsti dal Codice del Terzo Settore.

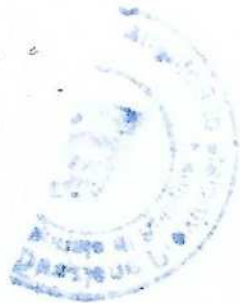
L'assemblea dei soci, all'unanimità, delibera di adottare lo statuto nella formulazione proposta dal Consiglio Direttivo.

Presidente e Segretario procedono quindi a firmare i seguenti documenti in duplice esemplare ai fini della relativa registrazione:

- 1) Verbale;
- 2) Statuto adottato (Allegato A)

Conseguentemente si decide per:

- 1) aggiornamento dell'anagrafica tributaria dell'associazione, atteso che nella denominazione ora deve essere inclusa anche la natura di associazione di promozione sociale;
- 2) registrazione del verbale e statuto, l'atto non sarà gravato da imposta di bollo, essendo l'associazione iscritta nel registro delle associazioni di promozione sociale, giusto provvedimento della Provincia di Bologna n. 226430 del 22/06/2009, per il combinato disposto dell'articolo 82 del DLgs 117/2017 e dell'articolo 104 primo comma del DLgs 117/2017 che assicura l'applicazione dell'agevolazione a partire dal 1/1/2018;
- 3) trasmissione del verbale, statuto e certificato di attribuzione del codice fiscale aggiornato alla Regione attraverso il canale telematico TESEO.
- 4) Il registro presenze è conservato presso la sede
- 5) l'assemblea si dichiara consapevole della nuova struttura dell'Associazione APS, della nuova normativa e dei nuovi adempimenti della D.E-R APS e accetta di continuare a gestire e organizzare eventi alla luce della nuova normativa.



Non essendovi altro su cui deliberare, l'assemblea viene sciolta alle ore 18.45 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

LA PRESIDENTE

Atto esente da imposta di bollo ai sensi dell'art.82 del D.L.gs 117/17

AGENZIA DELLE ENTRATE - Ufficio di BOLOGNA

Registrato il 2 NOV. 2020

Serie 3 al N° 7437

Pagate ESSEVE

Euro - 2 NOV. 2020

IL DIRETTORE TERRITORIALE
DI BOLOGNA



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

"ASSOCIAZIONE DOCUMENTARISTI EMILIA-ROMAGNA APS"

Art. 1 DENOMINAZIONE

È costituita nel rispetto del Codice del Terzo Settore e del Codice civile l'Associazione di promozione sociale denominata "Associazione Documentaristi Emilia-Romagna APS". L'Associazione stessa può anche essere correttamente identificata con la dizione "Documentaristi Emilia-Romagna APS", o con la sigla "D.E-R APS".

Art. 2 SEDE

L'Associazione ha sede legale in Bologna, non ha scopo di lucro, inteso anche come divieto di ripartire i proventi fra gli associati in forme dirette e differite essendo il patrimonio destinato al perseguimento delle finalità di natura civica, solidaristica e di utilità promosse, la sua durata è illimitata. Il trasferimento della sede sociale, sul territorio comunale, non comporta modifica statutaria.

Art. 3 SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione Documentaristi Emilia-Romagna si riconosce nei valori della pace, della giustizia, della partecipazione democratica, della multiculturalità, della memoria, del rispetto per l'ambiente, del pluralismo e dell'accesso all'informazione operando nell'interesse dei soci, relativi famigliari e terzi.

L'Associazione opera per perseguire finalità di natura civica, solidaristica e di utilità sociale attraverso lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale:

1. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura con particolare riferimento alla promozione della cultura del documentario come mezzo espressivo e come strumento di interpretazione, osservazione e critica del reale, alla promozione e sostegno delle produzioni, degli autori e dei progetti documentaristici emiliano-romagnoli in ambito regionale, nazionale e internazionale; alla valorizzazione del territorio della Regione Emilia-Romagna e la sua storia e

cultura; alla divulgazione del linguaggio audiovisivo, della cultura dell'immagine e dei metodi dell'inchiesta sociale in ogni ambito.

A tali fini l'associazione:

- promuove la costituzione di reti e sinergie tra documentaristi, associazioni, operatori del settore e istituzioni;
 - elabora strategie e azioni di promozione, senza limiti territoriali;
 - svolge attività di monitoraggio sui media, con particolare attenzione alla presenza del genere documentario nei canali televisivi e nei circuiti cinematografici;
 - opera affinché le produzioni documentaristiche e gli autori emiliano-romagnoli acquistino maggiore visibilità nei canali distributivi esistenti;
 - favorisce la creazione di nuovi circuiti distributivi e di nuovi spazi televisivi e cinematografici dedicati al documentario;
 - opera allo scopo di favorire la creazione di un fondo regionale dell'audiovisivo che contempli stanziamenti specifici e adeguati per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione di documentari;
 - svolge attività di consulenza per le istituzioni allo scopo di favorire una maggiore sensibilità e attenzione nei confronti del genere documentario. Propone, promuove e partecipa all'organizzazione di eventi pubblici (rassegne, dibattiti, forum) sui temi di sua competenza;
 - svolge attività di catalogazione e ricerca sulle produzioni documentaristiche regionali;
 - organizza laboratori, corsi di formazione per operatori culturali, corsi di aggiornamento e formazione per insegnanti e studenti nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado;
- 2) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, attraverso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, organizzazione di convegni, seminari, corsi, laboratori;
- 3) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, realizzato anche attraverso gli strumenti audiovisivi e la loro diffusione;

4) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, attraverso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, corsi, laboratori, iniziative di sensibilizzazione;

5) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata, attraverso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, manifestazioni di sensibilizzazione, festival, pubblicazioni;

6) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi e i gruppi di acquisto solidale, attraverso, a titolo esemplificativo e non esaustivo momenti di sensibilizzazione, attività di ricerca, creazione di eventi tematici, creazione di gruppi di lavoro.

Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate ma l'associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale quando secondarie e strumentali alle attività di interesse generale nei modi e termini previsti dal Legislatore. Tali attività vengono deliberate dall'Organo amministrativo conformemente alle linee di indirizzo dell'Assemblea dei soci.

Le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

Art. 4 I SOCI

Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti gli uomini e le donne che accettino gli articoli dello Statuto e del regolamento interno, che condividano gli scopi dell'associazione e si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento essendo vietata qualsiasi forma di discriminazione nell'accesso all'associazione e nella gestione della vita associativa.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Consiglio direttivo. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità. In base alle disposizioni

in materia di tutela della riservatezza, tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio.

Il diniego va motivato e comunicato pertanto per iscritto all'interessato il quale potrà sottoporre la delibera del Consiglio direttivo di diniego di accettazione della domanda di ammissione alla prima assemblea utile alla quale sarà invitato con diritto di parola.

L'ammissione deve essere comunicata all'interessato anche solo verbalmente.

All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata dal Consiglio direttivo ed approvata in sede di bilancio dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati. Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

Ci sono due categorie di soci, anche se in base al principio di democraticità che deve caratterizzare le Associazioni di promozione sociale, i soci hanno uguali diritti e doveri:

- Soci fondatori: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, pur essendo soggetta ad iscrizione annuale, e al pagamento della quota sociale.

- Soci effettivi: coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio al Consiglio direttivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci effettivi è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota sociale.

Il numero dei soci effettivi è illimitato.

I soci minorenni esercitano il diritto di voto attraverso il genitore/tutore che ha sottoscritto la domanda di ammissione o da chi da questi viene delegato. Il rappresentante del minore ha diritto di voto e gode dell'elettorato attivo ma non dell'elettorato passivo a meno che non sia socio dell'associazione.

Il diritto di voto viene riconosciuto al socio all'atto della sua ammissione quando la domanda sia antecedente alla delibera del Consiglio direttivo di convocazione dell'assemblea.

I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 10 giorni dall'iscrizione nel libro soci.

L'ammontare della quota annuale è stabilito dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio.

Le attività svolte dai soci a favore dell'associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite. L'associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 5 DIRITTI DEI SOCI

I soci aderenti all'associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.

Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto: il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata.

L'associazione si avvale in modo prevalente di attività prestata in forma volontaria e gratuita dei propri associati.

Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione.

Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto.

Art. 6 DOVERI DEI SOCI

Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

Art. 7 RECESSO/ESCLUSIONE DEL SOCIO

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al coordinatore del Consiglio direttivo. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.

Il socio può essere escluso dall'associazione per gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa e/o ai suoi associati.

L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio direttivo. Deve essere comunicata a mezzo lettera al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione e ratificata dall'assemblea soci nella prima riunione utile.

I Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

Art. 8 GLI ORGANI SOCIALI

Gli organi dell'associazione sono:

- l'assemblea dei soci;
- il consiglio direttivo;
- il presidente
- il vicepresidente
- il tesoriere
- l'organo di controllo.

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito fatta eccezione per l'Organo di controllo.

Art. 9 L'ASSEMBLEA

L'assemblea è organo sovrano dell'associazione. L'assemblea dei soci è costituita dai soci effettivi, è convocata almeno una volta all'anno dal presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci, mediante:

- Avviso scritto da inviare con lettera semplice o tramite e-mail agli associati, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
- Avviso affisso nei locali della Sede almeno 20 giorni prima.

L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno ed è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Consiglio direttivo. Deve inoltre essere convocata

- a- quando il Consiglio direttivo lo ritenga necessario;

b- quando la richiedono almeno i 1/10 dei soci.

L'assemblea è organo sovrano dell'associazione.

Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.

L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

È straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto o lo scioglimento dell'associazione.

È ordinaria in tutti gli altri casi.

L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

L'assemblea ordinaria:

a - elegge il Presidente;

b - elegge il Consiglio direttivo;

c - elegge, nei casi previsti dalla Legge, l'Organo di controllo;

d - revoca i mandati conferiti ed eventualmente esercita azione di responsabilità nei confronti degli interessati;

e - propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;

f - approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale ed il rendiconto predisposti dal Consiglio direttivo nonché, eventualmente, il bilancio sociale;

g - fissa annualmente l'importo della quota sociale di adesione;

h - ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Consiglio direttivo;

i - approva il programma annuale dell'associazione.

È possibile partecipare alle assemblee mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'assemblea lo ritenga opportuno.

Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare un massimo di tre deleghe in sostituzione di soci non amministratori. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell'associazione.

Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.

L'assemblea straordinaria

- a- approva eventuali modifiche allo Statuto con il voto favorevole di 3/5 dei soci presenti;
- b- scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.

Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.



Art. 10 IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'associazione è amministrata dall'Organo amministrativo dicasi Consiglio direttivo eletto dall'assemblea e composto da un minimo di tre a un massimo di 11 membri scelti tra i soci che resta in carica un anno.

La convocazione del Consiglio direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da tre membri del Consiglio direttivo stesso.

Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio direttivo:

1. compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
2. redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione;
3. redige e presenta all'assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo ed il rendiconto economico;

4. ammette i nuovi soci;

5. esclude i soci salva successiva ratifica dell'assemblea ai sensi dell'art. 7 del presente statuto.

Le riunioni del Consiglio direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Nell'ambito del Consiglio direttivo sono previste almeno le seguenti figure: il presidente (eletto direttamente dall'assemblea generale), il vicepresidente, il tesoriere (eletti nell'ambito del Consiglio direttivo stesso).

Art. 11 IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'assemblea, rappresenta l'associazione di fronte alle autorità, convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie, dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal tesoriere.

La durata della carica è triennale, il presidente può essere rieletto.

Art. 12 IL VICEPRESIDENTE

Il vicepresidente, nominato dal Consiglio direttivo, svolge le funzioni del presidente in sua assenza.

La durata della carica è triennale, il vicepresidente può essere rieletto.

Art. 13 IL TESORIERE

Il tesoriere, nominato dal Consiglio direttivo, cura amministrazione e predispone i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

La durata della carica è triennale, il tesoriere può essere rieletto.

Art. 14 L'ORGANO DI CONTROLLO

L'Assemblea dei soci, se necessario, elegge l'Organo di controllo, anche monocratico, nei casi previsti dalla Legge e il mandato dura tre anni.

L'Organo di controllo esercita le seguenti funzioni:

- vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;

- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle attività di interesse generale e a quelle diverse da quelle di interesse generale svolte nonché alle attività di raccolta fondi ed attesta che il bilancio sociale, qualora redatto, sia conforme alle linee guida ministeriali;
- procede, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Art. 15 I MEZZI FINANZIARI

I mezzi finanziari per il funzionamento dell'associazione provengono:

- a) dalle quote versate dagli associati annualmente;
- b) dai contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali
- c) dalle sovvenzioni di Enti pubblici e privati e di altre associazioni;
- d) dagli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività;
- e) dal reinvestimento dell'eventuale avanzo di gestione.

Il Consiglio direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l'associazione.

I fondi dell'associazione non potranno essere investiti in forme che prevedano la corresponsione di un interesse.

Ogni mezzo che non sia in contrasto con il Regolamento interno e con le leggi dello Stato italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'associazione e arricchire il suo patrimonio

Art. 16 BILANCIO

I bilanci sono predisposti dal Consiglio direttivo e approvati dall'assemblea. Il bilancio consuntivo è approvato dall'assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto così come l'eventuale bilancio sociale.

L'assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro la data del 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'associazione, e nelle varie sezioni, almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Il bilancio preventivo è approvato dall'assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto.

Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell'associazione, almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato

Art. 17 MODIFICHE STATUTARIE

Questo statuto è modificabile con la presenza dei due terzi dei soci dell'associazione e con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con' la dottrina e il Regolamento interno e con la Legge italiana.

Art. 18 ASSICURAZIONE DEI VOLONTARI

I soci e volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso terzi ai sensi del D.Lgs 117/2017.

Art. 19 SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria. L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, fermo restando l'obbligo di devolvere il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, ad altro Ente del Terzo Settore sentita l'Amministrazione preposta.

Art. 20 RINVIO

Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel Codice civile e nelle leggi vigenti in materia.

Art. 21 NORME TRANSITORIE

Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del RUNTS, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dall'entrata in vigore del RUNTS.

Bologna 29/10/2020

Il presidente



Il segretario



AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI BOLOGNA I

È *li* Oggetto dell'atto

Registrato al n. *5637* Serie *3* /

- 2 NOV. 2020

IL DIRETTORE TERRITORIALE
DI BOLOGNA I

